



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 160 del 4 luglio 2024

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

MATTIA

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO NEI PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI MAFIA COMMESSI NEL LAZIO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2001, N. 15 (PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA, LA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE CONTRO TUTTE LE MAFIE)

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO NEI
PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI MAFIA COMMESSI NEL LAZIO.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2001, N. 15 (PROMOZIONE DI
INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA, LA
CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE E DELLA
CITTADINANZA RESPONSABILE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE.
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE CONTRO TUTTE LE MAFIE)”**

di iniziativa della consigliera

Eleonora Mattia

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 03/07/2024 16:27:06

RELAZIONE

Nell'ultimo rapporto "Mafie nel Lazio", prodotto dall'Osservatorio regionale sulla legalità e la sicurezza nel 2022, emerge una molteplicità di forme criminali che ormai caratterizza il contesto criminale laziale, rendendolo unico rispetto ad altre regioni considerate "non a tradizionale presenza mafiosa".

Nel triennio 2019-2021 gli indagati per associazione mafiosa sono stati nella nostra regione 544, mentre gli indagati per reati aggravati dal metodo mafioso sono stati 1.992 e gli indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga ben 5.945.

Nel Lazio solo nel 2021 sono state 3.471 le operazioni antidroga, che collocano la nostra regione al secondo posto in Italia, mentre Roma è al primo posto tra le città.

Le operazioni Finanziarie sospette registrate da Uif Bankitalia sono passate da 14.329 del 2020 a 17.236 del 2021, numeri che configurano Roma come capitale del riciclaggio. Così come poderosa è stata l'attività in questi anni di confisca e sequestri con ben 5.200 immobili e 1.040 aziende.

A questi dati va aggiunto lo scioglimento per mafia nel novembre 2022 dei Comuni di Anzio e Nettuno, per i quali il Governo nazionale ha deciso da pochi giorni di prorogare il commissariamento per ulteriori sei mesi, visti anche gli atti intimidatori di origine mafiosa che continuano a verificarsi su quel territorio. È di questi giorni l'avvio di un procedimento di scioglimento anche per il Comune di Aprilia, a seguito di un'inchiesta per reati di mafia che ha portato a misure cautelari per 25 persone, tra cui il Sindaco.

Questi dati ci restituiscono un quadro drammatico in cui il Lazio, regione "non a tradizionale presenza mafiosa", se "non è terra di mafia", è tuttavia "terra per le mafie, un territorio appetibile per i boss. Qui le cosche non puntano al controllo militare del territorio, ma al controllo di pezzi del tessuto economico-produttivo" (Fonte: Rapporto "Mafie nel Lazio" a cura dell'Osservatorio regionale per la Legalità e la Sicurezza, 2015).

Spetta alla Regione Lazio dare un segnale concreto, anche a livello legislativo, con una modifica della legge regionale n. 15 del 2001 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie), che consenta alla Regione stessa di assicurare la tutela degli interessi regionali

eventualmente lesi, stabilendo, quindi, l'obbligo da parte degli organi regionali competenti di costituirsi sempre come parte civile nel processo penale, come già hanno stabilito numerose altre Regioni (Sicilia, Liguria, Umbria, Puglia, Piemonte e Veneto).

L'articolo 1 della proposta di legge prevede che sia fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile nei processi penali per reati di mafia commessi nel proprio territorio, potendo altresì valutare la costituzione di parte civile anche negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio laziale.

Sempre all'articolo 1 si prevede che le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile siano destinate agli interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale e a contrastare la diffusione dei fenomeni di criminalità comune e di tipo mafioso.

L'articolo 2 reca la disposizione finanziaria, rispetto alla quale si rappresenta quanto segue.

Il costo per la costituzione di parte civile ammonta a 27 euro, ai quali non vanno aggiunte le parcelle per gli avvocati, dal momento che la Regione si avvale dell'Avvocatura regionale, la quale "rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado".

A norma dell'articolo 553-quater del regolamento regionale n. 1/2002, gli avvocati dell'Avvocatura regionale hanno, infatti, diritto alla corresponsione dei compensi professionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni, esclusivamente nelle ipotesi di sentenze favorevoli alla Regione con recupero delle spese legali a carico delle controparti, una volta che le stesse siano state effettivamente recuperate.

Si stima pertanto che uno stanziamento di parte corrente di 20.000 euro per ciascuna annualità sia più che sufficiente a coprire i costi della costituzione di parte civile.

L'articolo 3 della proposta di legge infine disciplina l'entrata in vigore.

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie) è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

(Costituzione in giudizio)

1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati, tentati o commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
2. La costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale è disposta previo decreto dell'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale.
3. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
4. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.”.

Art. 2

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.